N. N. R.G. notizie di reato

R.G. G.I.P



TRIBUNALE ORDINARIO DI TOPI SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIM ORRISPOSTE MARCHE B DIRITTI DI COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORINO

TRIBUNALE DI TORINO

- ufficio del giudice per le indagini e l'udienza preliminare -

Il Giudice dott. A

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 16.9.2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, ex artt. 442 e seguenti c.p.p., la seguente

SENTENZA

nel giudizio penale in epigrafe indicato a carico di

nata a V

e residente in Torino

difesa di fiducia dall'avv. Carlo Cavallo del Foro di Torino;

libera presente

IMPUTATA

Del reato di cui all'art. 368 c.p. perché, con querela presentata in data 1.4.2011, incolpava R pur sapendola innocente, del reato di truffa ai suoi danni; in particolare affermava che la R all'epoca legata alle Assicurazioni da rapporto di collaborazione, suggerendole di aumentare il massimale della somma assicurata, le faceva sottoscrivere la polizza n. 302232235 rappresentandogliela quale mera integrazione della originaria polizza n. 292232413 sei in salute alta protezione basic" anziché evidenziare che si trattava di un nuovo contratto, così inducendola in errore.

Torino, 1.4.2011

Identificata la persona offesa costituita parte civile in:

R

nata a M

e residente in Torino al Corso

rappresentata e difesa dall'avv. G

del Foro di Torino

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il <u>Pubblico Ministero</u>: affermazione della penale responsabilità dell'imputata c, per l'effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito, condanna alla pena finale di mesi 8 di reclusione;

Per la <u>parte civile</u>: affermazione della penale responsabilità dell'imputata e, per l'effetto, condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quantificati in € 10.095,67, con eventuale concessione di provvisionale;

Per la <u>difesa</u>: in via principale, assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto; in subordine, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, minimo della pena.

fy

MOTIVAZIONE

Con decreto del 13.3.2015, su richiesta del Pubblico Ministero, il Gup del Tribunale di Torino fissava l'udienza preliminare nel procedimento in epigrafe indicato a carico di B

All'udienza preliminare del 15.5.2015, verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice ordinava procedersi in assenza dell'imputata. La difesa chiedeva un breve rinvio, allo scopo di consentire di prendere contatti con la propria assistita e predisporre la strategia processuale. Il Giudice rinviava la celebrazione del processo.

All'udienza del 8.7.2015, il giudizio veniva rinviato, a causa della indisponibilità del Giudice.

All'udienza del 16.9.2015, il Pubblico Ministero chiedeva di correggere l'errore materiale contenuto nel capo di imputazione nella parte in cui indicava il numero delle polizze. Il Giudice disponeva la correzione. La persona offesa si costituiva parte civile, l'imputata rendeva spontanee dichiarazioni, la difesa chiedeva definirsi il processo con giudizio abbreviato. Il Giudice ammetteva il rito. Le parti discutevano, rassegnando le proprie conclusioni. All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza, riservando il deposito della motivazione.

Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto, i fatti possono così ricostruirsi.

, in proponeva querela nei confronti di R In data 1.4.2011 B cui esponeva in sintesi che: in data 16.6.2008 aveva stipulato con Assicurazioni , una polizza per la copertura di spese sanitarie; la tramite l'intervento della suddetta R polizza aveva scadenza al 16.9.2010; nell'agosto del 2010 l'assicurata iniziava ad accusare problematiche respiratorie, che portarono in data 1.9.2010 alla diagnosi di "sospetto di neoplasia polmonare"; prima della scadenza della polizza (come detto, fissata al 16.9.2010), l'assicurata delle proprie condizioni di salute e, in tale occasione, quest'ultima le informava la R suggeriva di "integrare" la polizza già vigente, incrementando il massimale assicurato fino ad € 100.000,00, allo scopo di coprire le maggiori spese eventualmente rese necessarie dalla patologia diagnosticata; l'operazione di "adeguamento" si perfezionava prima della predetta scadenza, mediante la compilazione della necessaria documentazione e il pagamento del premio dovuto; in data 29.9.2010, previa autorizzazione dell'assicuratore, la querelante si ricoverava presso la struttura sanitaria prescelta, per i trattamenti terapeutici di protocollo; in data 2.11.2010 la stessa la documentazione attestante le spese sostenute al fine inviava alla Assicurazioni di ottenerne il rimborso; in data 3.1.2011 l'assicuratore respingeva la richiesta di rimborso affermando che "in fase di stipula del contratto non risulta dichiarata la patologia già precedentemente diagnosticata" e "la patologia...non può ricadere nelle garanzie della polizza precedente...con scadenza il 16.9.2010 in quanto il danno è stato oggetto di denuncia successiva alla scadenza di quest'ultima ed il relativo ricovero...va pertanto riferito ala periodo in cui vige la polizza in corso.

Tanto premesso B chiedeva procedersi penalmente nei confronti di R avendo quest'ultima in mala fede sottaciuto all'assicurata che con l'operazione di adeguamento perfezionatasi nel mese di settembre 2010 non si era provveduto - come richiesto - ad una mera integrazione della precedente polizza ma, al contrario, ne era stata stipulata una nuova la quale, per le ragioni esposte dalla Compagnia e sopra riportate, non copriva le spese affrontate con il ricovero del 29.9.2010.

Il procedimento penale originato dalla querela veniva definito con richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. My

Nei confronti di tale richiesta di archiviazione B proponeva opposizione a norma dell'art. 410 c.p.p., ribadendo le ragioni già poste a fondamento della querela.

Il Gip con provvedimento del 20.9/11.10/2011 rigettava l'opposizione e ordinava l'archiviazione del procedimento.

In data 18.10.2011 R

proponeva querela per calunnia nei confronti

di B

Il Pubblico Ministero contesta quindi all'odierna indagata di avere denunciato la R per il reato di truffa, sapendola in realtà innocente.

Come noto, l'art. 368 c.p. prevede che "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Ciò posto, è pacifico che B ha denunciato R di un reato che, all'esito del procedimento penale, è stato al contrario ritenuto inesistente.

Il tema del decidere attiene, pertanto, alla verifica dell'atteggiamento psicologico dell'imputata, dovendosi accertare se, al momento in cui proponeva querela, o ancora quando perseverava nella condotta avanzando opposizione all'archiviazione, B era consapevole della innocenza di R

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, pacificamente e condivisibilmente affermato che in tema di calunnia "la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10289 del 22/01/2014)

Su tale premessa la Corte di Cassazione ha precisato che "non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37654 del 19/06/2014).

Detto in altri termini, "<u>l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26819 del 27/04/2012).</u>

Sul tema della necessaria verifica dei fatti storici da cui l'errore trae origine si è infine ritenuto che "la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46205 del 06/11/2009).

Nel caso di specie è accaduto che B , stipulava un primo contratto di assicurazione e - in seguito alla diagnosi di neoplasia - decideva di elevarne il massimale, con la convinzione che l'operazione si risolvesse in una semplice modifica consensuale del primo contratto c, soprattutto, che non vi fosse soluzione di continuità tra le due formule assicurative. Successivamente, l'odierna indagata si vedeva rifiutare dall'assicuratore il rimborso delle spese mediche sostenute per la terapia della malattia neoplasica, con la motivazione secondo la quale, avendo stipulato un nuovo contratto (e non avendo, invece, semplicemente integrato il primo) ed essendo la patologia

M

neoplasica anteriore alla stipula del secondo contratto, dunque non coperta da questo in quanto non denunciata, la polizza non garantiva le relative spese mediche.

possa aver avuto la ragionevole percezione di essere In tale contesto è evidente che B stata raggirata dall'assicuratore, ed è parimenti ragionevole che la sua reazione abbia avuto come , essendo quest'ultima la persona fisica che materialmente le aveva destinatario la R proposto la stipula della polizza.

non è, infatti, una professionista del settore e dunque non può dirsi che ella abbia le conoscenze necessarie a comprendere i tecnicismi giuridici che governano la materia assicurativa e contrattuale in generale.

Vero è, ancora, che la querela è stata probabilmente presentata con una certa "disinvoltura", posto che sarebbe stato sufficiente al raggiungimento dello scopo - ovvero il rimborso delle spese sostenute - intraprendere le azioni civili innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (come poi è effettivamente avvenuto).

Tuttavia, non può dirsi che l'intento dell'imputata sia stato calunnioso, in quanto la ragionevole consapevolezza - al momento - di essere stata truffata ne esclude il dolo.

deve essere, per tali motivi, assolta dal reato a lei ascritta perché il fatto non sussiste. B La complessità della motivazione giustifica la indicazione del termine di giorni 60 per la redazione della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

dal reato a lei ascritto perché il fatto non - visto l'art. 530 comma I c.p.p., assolve B sussiste;

- visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Torino, 16.9.2015

Depositate in Cancelleria

IL CARCELLIER